Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Mercoledì 7 giugno** **Numero 133**

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla ***Gazzetta ufficiale*****, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero* 695 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sentito il Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella *I* allegata al **R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:**

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Filati di lino, semplici, di titolo non inferiore al n. 30 inglese (cioè misuranti non meno di metri 18150 per ogni kg.)	Per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie di lino	Kg. 100	1 anno
Filetti di cocco	Per la fabbricazione di tappeti, cordami e reti da pesca	Kg. 100	1 anno
Lamiere di ferro e acciaio greggio	Per la fabbricazione di vasellame e utensili casalinghi greggi, comprese le padelle lucide, di secchi da muratore, di paioli, badili, vanghe, zappe, pale, cazzuole e mestoli per calce	illimitata	1 anno
Lamiere di ferro stagnato	Per la fabbricazione di giocattoli	illimitata	1 anno

Art. 2.

La voce della citata tabella *I*: « nastri di ferro, laminati e ricotti, di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1,6 », è modificata come segue: « nastri di ferro, laminati e ricotti, o laminati a freddo, di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1,6 ».

Art. 3

La concessione di importazione temporanea prevista dalla stessa tabella *I* per i « cascami di seta greggi (escluso il roccadino o pettenuzzo) per essere pettinati » è soppressa.

Art. 4.

Fino a tutto il 31 dicembre 1923 è ammessa l'importazione temporanea del « ferro e acciaio comuni in lingotti, blooms e billettes, per la fabbricazione di lamiere e di profilati ».

L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiori a kg. 1000.

Il termine massimo da assegnare per lo scarico delle bollette di importazione temporanea è stabilito in un anno.

Art. 5.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del testo di disposizioni approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 694 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, contenente la facoltà al Governo, fino al 30 giugno 1918, di provvedere con decreti Reali, da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge, qualora si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalle leggi in vigore;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178, con la quale la facoltà anzidetta è stata prorogata sino al 31 dicembre 1923;

Visto il R. decreto 10 giugno 1921, n. 867, col quale è stata concessa sui proventi delle imposte addizionali, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 maggio 1920, n. 547, una sovvenzione di L. 50.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1920-921, 1921-922 e 1922-923 a favore della Società per le tramvie di Reggio-Calabria per provvedere alle maggiori spese di esercizio delle tramvie urbane di Reggio Calabria da essa gestite;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione concessa a favore della Società per le tramvie di Reggio Calabria col suddetto R. decreto 10 giugno 1921, n. 867, per provvedere alle maggiori spese di esercizio delle tramvie urbane di Reggio Calabria è elevata per ciascuno degli esercizi 1921-922 e 1922-923 da L. 50.000 a L. 200.000.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 685 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 novembre 1921, n. 1616, relativa alla istituzione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. Scuola di applicazione degli ingegneri di Padova;

Veduto il regolamento proposto, per la sezione di ingegneria chimica, dal Consiglio dei professori della Scuola anzidetta;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la sezione di ingegneria chimica presso la R. scuola di applicazione degli ingegneri dell'Università di Padova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

REGOLAMENTO

per la sezione di ingegneria chimica della R. scuola d'applicazione per gl'ingegneri annessa alla R. Università di Padova

Art. 1.

La sezione d'ingegneria chimica presso la scuola d'applicazione per gl'ingegneri annessa alla R. Università di Padova, istituita con legge 3 novembre 1921, n. 1616 impartisce l'istruzione pel conseguimento del diploma di laurea d'ingegneria chimica.

Art. 2.

Il corso d'ingegneria chimica è di 5 anni; i primi due costituiscono il biennio preparatorio, gli ultimi tre il triennio d'applicazione.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite nel quinquennio:

Biennio preparatorio.

1° Corso.

Chimica generale ed inorganica, fisica sperimentale (1ª parte), analisi algebrica, geometria descrittiva, geometria analitica, esercitazioni di chimica, esercitazioni di fisica.

2° Corso.

Chimica organica, fisica sperimentale (2ª parte), analisi infinitesimale, meccanica razionale, mineralogia, disegno, esercitazioni di chimica.

Triennio d'applicazione.

3° Corso.

Chimica fisica, chimica industriale I parte, fisica tecnica (termotecnica), elementi di meccanica applicata, geologia applicata, disegno di macchine, esercitazioni di chimica.

4° Corso.

Chimica industriale II parte, elettrochimica, elettrologia ed elettrotecnica generale, macchinari chimici con disegni, esercitazioni di chimica.

5° Corso.

Chimica metallurgica e metallografica, materie giuridiche, esercitazioni di chimica.

Il Consiglio direttivo della scuola potrà stabilire che alcune delle materie d'insegnamento siano svolte in un semestre anzichè in un anno di corso e potrà pure disporre che la chimica fisica sia frequentata in 4° e la elettrochimica in 5° corso.

Le esercitazioni di fisica e di chimica daranno luogo a prove alla fine di corrispondenti anni di corso, colle modalità determinate dal Consiglio direttivo della scuola.

Le esercitazioni di chimica verteranno su tutti i rami di chimica, che formano oggetto dell'insegnamento.

Art. 3.

Per l'ammissione al 3° corso della sezione d'ingegneria chimica occorre aver superato tutti gli esami del biennio preparatorio; per l'ammissione al 4° corso gli esami di chimica industriale 1ª parte e di fisica tecnica e le prove pratiche di chimica prescritte dal Consiglio direttivo; per l'ammissione al 5° corso gli esami di chimica industriale 2ª parte e di chimica fisica e le prove pratiche di chimica prescritte dal Consiglio direttivo.

Art. 4.

Chi abbia frequentato il biennio preparatorio di ingegneria civile in una R. scuola d'applicazione per gli ingegneri e in un R. politecnico o istituto tecnico superiore o il 1° biennio sezione fisico-matematica presso una facoltà di scienze e superati i relativi esami, potrà essere iscritto al 3° corso della sezione d'ingegneria chimica, purchè superi inoltre l'esame di mineralogia ed una prova pratica di chimica.

In tutti gli altri casi le condizioni di ammissione ai singoli anni di corso della sezione di ingegneria chimica o di ammissione agli esami di laurea, saranno, di volta in volta, determinate dal Consiglio direttivo della scuola, tenuto conto della precedente carriera scolastica.

Art. 5.

Alle cattedre di chimica industriale e di chimica metallurgica e metallografica si provvederà coi due posti aggiunti nel ruolo organico dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e Scuole d'applicazione per gl'ingegneri, a mente dell'art. 4 della legge.

Art. 6.

Agli insegnamenti di chimica fisica e di elettrochimica si provvederà facendo seguire agli allievi i corsi corrispondenti presso la Facoltà di scienze della R. Università di Padova, qualora vi esistano.

Col fondo di L. 50.000 stanziato a mente dell'art. 5 della legge 3 novembre 1921, n. 1616, si provvederà alla spesa del seguente organico aggiuntivo della sezione d'ingegneria chimica:

1 professore incaricato, L. 3500.
3 assistenti, L. 15.000.
2 tecnici, L. 7000.
2 inservienti, L. 4800.

Ogni rimanenza sul detto fondo sarà versata alla fine del corrispondente esercizio finanziario presso la Cassa di risparmio di Padova a disposizione dell'Istituto sperimentale di chimica industriale fondato colla legge suddetta.

Art. 7

Il Consiglio direttivo della scuola potrà, previo consenso del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sperimentale, impiegare una parte dell'eventuale rimanenza del fondo di L. 50.000, di cui all'art. 6, per compensare corsi di conferenze di economia, contabilità industriale, tecnologie di speciali industrie chimiche ed affini, igiene del lavoro.

Il Consiglio direttivo stabilirà, di volta in volta, per quali di questi corsi gli allievi avranno obbligo di frequenza.

Art. 8.

A norma dell'art. 8 della convenzione approvata colla legge 3 novembre 1921, n. 1616, le tasse di laboratorio per gli allievi della sezione d'ingegneria chimica saranno determinate dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione del predetto Istituto sperimentale di chimica industriale, previo parere del Consiglio direttivo della scuola, e saranno devolute a vantaggio dell'Istituto.

Esse verranno pagate presso l'Economato della R. Università di Padova, che ne curerà il versamento all'Istituto.

Art. 9.

Per tutto quanto non dispone il presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento generale universitario, di quello generale per le RR. Scuole di applicazione per gli ingegneri e di quello interno della R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CORBINO.

Il numero 699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduta la proposta della Giunta provinciale straordinaria di Zara;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la prima elezione dei sindaci e delle deputazioni (amministrazioni) comunali di Zara e Lagosta viene fissato a tutto il mese di giugno 1922, in deroga alle disposizioni dei paragrafi 34 e 36 del regolamento elettorale vigente per la Dalmazia nel testo della legge provinciale 7 agosto 1897 B. L. P., n. 16.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n 1868;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 59 «Restituzioni e rimborsi» (Tasse affari) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 giugno 1919, con la quale il Consiglio provinciale di Girgenti stabilì di inscrivere fra le provinciali il tratto di strada comunale fra Pont'Aurea-innesto colla provinciale Porto Empedocle-Villaseta-Palma e Girgenti, all'accesso della caserma Francesco Crispi;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia;

Considerato che il tratto di strada di cui trattasi, mettendo in comunicazione il capoluogo, con l'estesa ed importante plaga agricola di Girgenti, Palma, Montichiano e Licata, riveste i caratteri voluti dall'art. 13, lettera *d*) della legge organica sulle opere pubbliche, perchè possa essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Girgenti, il tratto di strada comunale fra Port'Aurea, innesto colla provinciale Porto Empedocle-Villaseta-Palma e Girgenti, all'accesso della caserma Francesco Crispi.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 agosto 1920, con la quale il Consiglio provinciale di Porto Maurizio stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali, il nuovo tratto di strada litoranea costruito fra i caselli ferroviari numeri 117 e 121, e di cancellare conseguentemente dallo stesso elenco, il tratto della vecchia strada provinciale compreso fra il lato est del cimitero di Santo Stefano, ed il casello ferroviario n. 121;

Ritenuto che, avverso tale deliberazione fecero opposizione, con deliberazioni 23 e 24 novembre 1920, delle rispettive Giunte municipali, i comuni di S. Stefano a Mare e Riva Ligure; sostenendo entrambi i Comuni l'obbligo dell'Amministrazione provinciale di ovviare, prima della consegna, al cattivo stato di manutenzione in cui si trova il tratto di strada da declassificare, e, particolarmente il comune di S. Stefano, l'obbligo dell'Amministrazione provinciale suddetta di procedere alla consegna di tutto il tratto medesimo, senza alienarne una parte all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Considerato che il tratto di strada di cui si chiede la classifica fra le provinciali, lungo m. 4056, ha, in confronto a quello che viene a sostituire, il vantaggio di non essere soggetto alle invasioni e corrosioni del mare, evitando così alla Provincia l'onere di costosi lavori di difesa;

Che, d'altra parte, nel caso in questione, trattasi non di classificare fra le provinciali una nuova strada, ma di sostituire ad un tratto di strada già provinciale, un tronco successivamente costruito;

Che, pertanto, nulla osta all'accoglimento della richiesta avanzata dall'Amministrazione provinciale;

Considerato che, i reclami proposti dai due comuni di Santo Stefano a Mare e Riva Ligure non meritano accoglimento, perchè il tratto di strada, che viene ora sostituito, già faceva parte delle strade comunali come traversa dei Comuni suaccennati, ai quali, conseguentemente, incombeva l'obbligo della manutenzione, sia pure col concorso nella spesa, da parte dell'Amministrazione provinciale;

Che, per quanto riguarda il tratto ceduto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nulla vieta che la Provincia possa passare fra i suoi beni patrimoniali un tratto di strada da abbandonarsi, facendone, come nel caso, oggetto di scambio con le ferrovie dello Stato, le quali dovranno occupare in parte, tale terreno per la costruzione d'un secondo binario;

Che neppure ha fondamento l'affermazione del comune di Santo Stefano, che, a causa dell'alienazione suddetta, i suoi abitanti non avranno più modo di accedere alla nuova provinciale; perchè in contrario sta di fatto che gli abitanti medesimi potranno raggiungere il nuovo tronco, per la rotabile di Terzoria e per altre strade;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Viste le deliberazioni 28 gennaio 1922, emesse in base all'art. 15 della legge vigente sulle opere pubbliche, con le quali i comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano a Mare, insistono nelle loro opposizioni;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni presentate dai comuni di S. Stefano a Mare e di Riva, è inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Porto Maurizio, il nuovo

tratto di strada litoranea costruito fra i caselli ferroviarii 117 e 121; ed è cancellato dallo stesso elenco, il tratto della vecchia strada provinciale compreso fra il lato est del cimitero di S. Stefano, e il casello ferroviario n. 121;

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Velletri (Roma).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita lo scorso anno ha rilevato non poche e gravi irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Velletri.

È risultato, infatti, che l'Amministrazione stessa ha spesso assunto atteggiamenti politici eccessivi e contrari alle istituzioni con deliberazioni e manifesti diretti ad eccitare le masse, determinando incidenti e reazioni pericolose per l'ordine pubblico.

Basti ricordare la mancata esposizione della bandiera nelle ricorrenze nazionali ed il rifiuto opposto da un assessore a cingere la sciarpa nella celebrazione di un matrimonio.

In ogni atto amministrativo si è cercato di eludere le disposizioni di legge, sottraendo numerosi provvedimenti ai controlli delle competenti autorità, mentre, senza tener conto delle critiche condizioni finanziarie del Comune, l'Amministrazione iniziava una politica di larghe spese e di liberalità rovinose, ricorrendo anche, per fare fronte ai nuovi impegni, a mutui cambiari senza provvedere al relativo ammortamento, e deliberando eccezionali inasprimenti tributari, abbandonati poi per la preoccupazione di impopolarità.

Le matricole delle tasse comunali, compilate con criteri partigiani, erano state deliberate in ritardo, e spesso revocate e ripetutamente modificate; per altre contribuzioni non si erano formati i ruoli con grave danno delle finanze municipali, e il dazio consumo, anche per il numero eccessivo del personale che vi era addetto, dava un reddito limitatissimo.

I provvedimenti ordinari delle superiori autorità per porre freno alle spese e migliorare le entrate non avevano avuto esecuzione.

Il bilancio venne formato con ritardo per porre l'autorità tutoria di fronte al fatto compiuto su molte erogazioni.

Gli affari comunali abbandonati, senza controllo, ad un personale pletorico e male indirizzato, procedevano irregolarmente, ed i servizi pubblici erano trascurati.

Nell'assunzione del personale l'Amministrazione si lasciava guidare da preconcetti partigiani, abbandonandosi a rappresaglie contro gli impiegati, che non militavano nel partito, di cui essa era l'esponente o che facevan presenti agli amministratori i danni e gli inconvenienti derivanti dai loro sistemi.

Gravi rilievi risultano dalla relazione d'inchiesta in ordine alla esecuzione in economia dei lavori, avvenuta anche per somme importanti, senza la necessaria autorizzazione e senza progetti tecnici, talora malgrado il parere contrario dell'Ufficio tecnico, e dietro semplice ordine verbale del sindaco, o di qualche assessore, allo scopo di favorire clientele ed amicizie personali.

Gli amministratori avevano poi ripetutamente liquidato a proprio favore, sotto svariate forme, compensi eccessivi e non dovuti, rappresentanti vere e proprie indennità, spesso prevalendo irregolarmente le somme dalla cassa dell'economo senza preventive deliberazioni di Giunta.

Gli stessi irregolari criteri erano stati eseguiti nella gestione del patrimonio comunale; così erano stati acquistati, per ordine del sindaco, presidente di una banca di viticultori, attrezzi quasi inutili per sollevare la banca stessa da impellenti impegni verso creditori; la gestione dell'annona, tenuta senza alcun controllo da un assessore, aveva procurato al Comune perdite considerevoli.

L'Amministrazione, cui tali addebiti furono regolarmente contestati, non solo non ha fornito esaurienti giustificazioni, ma nei 4 mesi ormai decorsi dall'inchiesta non si è curata di ovviare alle molteplici irregolarità, rendendo così manifesta, per il suo malvolere, contro ogni suggerimento e diffida delle autorità superiori, la necessità di un radicale provvedimento che salvi il Comune dalla estrema rovina e riconduca la fiducia nella popolazione, la quale, intuita la gravità della situazione, attende un sollecito e congruo rimedio e lo reclama anche con pubbliche manifestazioni.

Come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 corr., è, pertanto, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, ed in tal senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Velletri, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Francesco Paolo Flaùti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della R. nave *Cavour*, addì 1° maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Rizziconi, diviso in due gruppi nume-

ricamente uguali ed irriducibilmente avversi fra loro, si trova completamente paralizzato nelle sue funzioni tanto che, dopo due adunanze in tutte nel dicembre dello scorso anno, ma riuscite entrambe infruttuose non essendosi potuto addiungere l'accordo per la nomina del sindaco che in precedenza aveva rassegnate le dimissioni, non si è più riunito.

In tale situazione, poichè ogni opera di pacificazione tentata dalle autorità governative si è manifestata vana, mentre nella popolazione, gravemente lesa nei suoi interessi dallo stato di marasma dell'Amministrazione locale, serpeggia un crescente e diffuso malcontento preoccupante per l'ordine pubblico si rende indispensabile ed urgente: siccome ha ritenuto pure il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 aprile scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto

Art. 2.

Il signor avv. Quiligotti Tullio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Petrella Tifernina (Campobasso), Farindola (Teramo), San Quirico D'Orcia (Siena), Carrara (Massa), Volturino (Foggia) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Petrella Tifernina (Campobasso), Farindola (Teramo), San Quirico D'Orcia (Siena), Carrara (Massa), Volturino (Foggia);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Anna Piscitello, nata a Roma da Salvatore e da Eugenia Scali, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, numero 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Piscitello, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Anna Piscitello il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 giugno 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Francesco Raineri, nato a Roma da Giuseppe e da Caterina Conti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Raineri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del rela-

tivo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Raineri Francesco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 maggio 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale del 30 marzo 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 aprile 1922, col quale è indetto un concorso per titoli e per esami alla cattedra di aritmetica, geometria ed elementi di contabilità nella R. scuola popolare operaia di Lanciano.

Visto l'art. 86 del regolamento generale 22 giugno 1913, numero 1014;

DECRETA:

Al bando di concorso predetto sono portate le seguenti modifiche:

Art. 1.

Presso la Regia scuola popolare operaia di Lanciano è aperto il concorso per titoli e per esami per la cattedra di aritmetica, geometria, scienze ed elementi di contabilità.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione della domanda per l'ammissione al concorso predetto è prorogato a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 3 lettera *E*.

Titolo di studio richiesto.

Diploma originale o copia autentica di laurea in fisica o in matematica o titolo già riconosciuto dal Ministero dell'istruzione pubblica che abilita all'insegnamento della matematica o delle scienze nelle scuole medie inferiori.

Roma, 29 maggio 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Calegari cav. Lorenzo Giulio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Madonna cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Ferraro cav. Emilio, colonnello, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Pasini cav. Giovanni, colonnello, collocato a riposo, dal 2 dicembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Barbieri cav. Primo, colonnello commissario, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 1° corrente, in Borgo San Martino, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 5 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	175 16	Dinari	—
Londra	86 06	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 22	Belgio	—
Spagna	303 —	Olanda	—
Berlino	6 68	Pesos oro	—
Vienna	0 19	Pesos carta	—
Praga	37 25	New York	19 22
Oro	370 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 26	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 67	-

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.